TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. **8987/2024** R.G. promossa da
M

contro

B

DECRETO

Il giudice,
esaminati gli atti;
ritenuto che:

- la causa è stata promossa con «*atto di citazione per opposizione a precetto di rilascio*»;

- nel procedimento incidentale *sub* 1, nel quale si discute dell'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo (sentenza emessa all'esito di procedimento semplificato di cognizione e impugnata in appello), si sono già tenute due udienze, mentre nella presente causa di merito deve ancora svolgersi l'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c.;

- nella seconda udienza del procedimento incidentale, l'opponente ha chiesto termine per valutare la proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185-*bis* c.p.c. alla prima udienza e già accolta dall'opposta; il giudice ha invitato le parti a trovare un accordo prima del deposito delle memorie integrative nel giudizio di opposizione a precetto; entrambi i difensori hanno chiesto il differimento non solo dell'udienza per la definizione del procedimento cautelare, ma anche di quella regolata dall'art. 183 c.p.c. nella causa di merito, e ciò per consentire all'opponente di riflettere sulla proposta conciliativa del giudice e di attendere la pronuncia della Corte d'Appello anche sul motivo di impugnazione attinente al rito seguito in primo grado, senza che nel frattempo decorrano i termini a ritroso di cui al combinato disposto degli artt. 171-*bis* e 171-*ter* c.p.c.;

- in particolare, i difensori delle parti hanno chiesto concordemente, a modifica di quanto già stabilito col decreto *ex* art. 171-*bis* c.p.c., che sia fissata una nuova data dell'udienza di trattazione, da far coincidere con quella (27 marzo 2025) prevista nel procedimento incidentale, e che i termini a ritroso di cui all'art. 171-*ter* c.p.c. riprendano a decorrere dalla nuova data;

- la concorde istanza merita accoglimento: da un lato, essa è del tutto ragionevole, perché volta a favorire un accordo e dunque ad evitare il compimento di attività processuale che in ipotesi di soluzione amichevole si rivelerebbe inutile, mentre lo svolgimento delle difese correlate al deposito delle memorie di cui all'art. 171-*quater* c.p.c. comporterebbe un irrigidimento delle posizioni delle parti, un incremento dei costi processuali e, verosimilmente, una riduzione delle probabilità che si trovi un accordo; dall'altro, detta istanza, proprio per la sua intrinseca ragionevolezza e la coerenza con gli obiettivi (semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile) perseguiti dalla riforma Cartabia anche valorizzando gli strumenti deflattivi, in quanto ritenuta seria e meritevole di accoglimento dal giudice, responsabile della direzione del processo (art. 175 c.p.c.), consente il differimento della prima udienza oltre il limite dei quarantacinque giorni previsto dall'art. 171-*bis*, comma 3, c.p.c. (Trib. Bologna. decr. 8 marzo 2024) e se del caso, come nel presente giudizio, la riapertura dei termini per il deposito delle memorie integrative, inalterato l'equilibrio tra le parti; a ben vedere, il sistema, ispirato al principio dispositivo, orientato a favorire il più possibile la definizione amichevole dei processi civili (v. ad es. gli artt. 185 e 185-*bis* c.p.c.) o a prevenirne l'instaurazione (v. la disciplina della mediazione, anche demandata, e della negoziazione assistita) e che consente la sospensione del processo su istanza di tutte le parti «*ove sussistano giustificati motivi*» (art. 296 c.p.c.),

Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33a87bc51aeb396c

PDF Eraser Free

non preclude l'emissione, se adeguatamente motivata, di un secondo decreto *ex* art. 171-*bis* c.p.c. o comunque di un provvedimento ordinatorio di analoga portata, che lasci garantiti il contraddittorio e la parità delle armi così come la possibilità di un ordinato svolgimento del giudizio ed il graduale maturare delle preclusioni, tanto più se ciò avviene su istanza congiunta delle parti e per finalità coerenti coi principi di economia processuale o buona amministrazione della giustizia, efficiente utilizzo delle risorse relative al servizio giustizia, ragionevole durata dei processi perseguita anche mediante l'impiego di strumenti deflattivi, mentre nella sua attuale formulazione, applicabile dal 26 novembre 2024 ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 (artt. 3, comma 2, lett. *h*, e 7, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), l'art. 171-*bis* c.p.c. stabilisce al comma 5 che i termini per le memorie integrative *ex* art. 171-*ter* c.p.c. iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto di cui al comma 3;

p.q.m.

a modifica del decreto *ex* art. 171-*bis* c.p.c. già emesso;

vista la concorde istanza delle parti presentata nel procedimento incidentale per la discussione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo *ex* art. 615, comma 1, c.p.c.;

visto il novellato art. 171-*bis*, commi 3 e 5, c.p.c., **differisce** a **giovedì 27 marzo 2025 ore 10:30** la data della prima udienza, rispetto alla quale decorrono i termini a ritroso indicati dall'articolo 171-*ter* c.p.c.;

invita i difensori ad attenersi scrupolosamente, sia nella **redazione degli atti** che nella **produzione dei documenti** (ciascun documento va prodotto in telematico con un proprio numero e con una denominazione che ne evidenzi in sintesi e chiaramente il contenuto, v. ora il novellato art. 74, disp. att. c.p.c.), alle indicazioni in tema di **sinteticità e chiarezza** contenute nel Protocollo 6 maggio 2021 (https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1813728/Protocollo+sinteticit%C3%A0+atti+processo+civile/3c512626-0d8f-4d98-9f6f-844eccb08614) da leggersi adeguandolo, ove necessario, alle previsioni del nuovo rito Cartabia: i difensori avranno cura di **non ripetere** quanto già esposto negli atti introduttivi (sarà sufficiente farvi richiamo) e di evidenziare **per punti**, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, quali siano i **fatti controversi e quelli pacifici**, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*; si richiamano dunque il Protocollo 6 maggio 2021 dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna, i novellati art. 121 c.p.c. e art. 46, disp. att., c.p.c., il d.m. 7 agosto 2023 applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023;

invita i difensori a far pervenire al giudice copia di cortesia dei documenti **essenziali** prodotti;

invita caldamente le parti ad una soluzione amichevole, ed in particolare all'accoglimento della proposta conciliativa di cui all'art. 185-*bis*, c.p.c. formulata nel procedimento *sub* 1, **possibilmente anteriore all'udienza**: in mancanza di accordo le **spese processuali** saranno regolate secondo il principio della soccombenza; in caso di **accordo anteriore all'udienza**, i difensori ne daranno **tempestivo avviso** al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** per consentire così la declaratoria di estinzione senza fissazione di udienza.

Si comunichi.

Bologna, 17 dicembre 2024

Il giudice
Antonio Costanzo

Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33a87bc51aeb396c